

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)
Via De Campi n. 1 - 38011 Cavareno (TN)
pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it
c.f. 92021420226

Prot. 1948

Cavareno, 15/12/2014

ORDINANZA

NUMERO 43 DATA 15/12/2014

OGGETTO: Divieto temporaneo spargimento letame e liquami in località nella zona occidentale dell'abitato di Cavareno.

IL SINDACO

Premesso che il giorno 4 gennaio 2015 si svolgerà la 42^a edizione de la "Ciaspolada", caratteristica corsa con le racchette da neve, con percorso di 7 Km tra gli abitati di Romeno, Cavareno, Sarnonico e Fondo;

Considerato che la manifestazione riveste ormai un carattere internazionale con la partecipazione di migliaia di concorrenti;

Preso atto della presenza del numeroso pubblico che farà da cornice alla manifestazione lungo l'intero percorso;

Considerato che la manifestazione si svolgerà nella zona occidentale dell'abitato di Cavareno, area pratica soggetta a pratiche agronomiche quali lo spargimento del letame e dei liquami di provenienza zootecnica;

Considerato che il Comitato Organizzatore ha richiesto di istituire un divieto temporaneo di spargimento dei concimi di provenienza animale nell'area interessata dalla gara e quindi nella zona occidentale dell'abitato di Cavareno nonché il divieto di circolazione, lungo il percorso de "la Ciaspolada" di motoslitte, quad e veicoli similari;

Ritenuto di accogliere la richiesta al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione;

Visto l'art. 31 del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L;

Vista la Legge 689 del 24.11.1981 in materia di depenalizzazione;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 di data 29.11.2007 e successive modifiche;

Vista la Legge nr. 241/90 ed in particolare l'art. 3: "ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato...";

O R D I N A

DAL GIORNO 24 DICEMBRE 2014 AL GIORNO 4 GENNAIO 2015,
DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 24:00

- ✓ il divieto assoluto e temporaneo di spargimento di liquami o stallatico solido provenienti da deiezioni animali nei fondi agricoli nella zona occidentale dell'abitato di Cavareno.
- ✓ il divieto di circolazione lungo il percorso de "La Ciaspolada" di motoslitte, quad e veicoli similari.

DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento e al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., il compito di farlo rispettare.

AVVERTE

che la violazione alla presente ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 300,00 (p.m.r. € 100,00).

RENDE NOTO

il presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cavareno.

AVVERTE ALTRESI

che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- Ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- Ai sensi dell'art.2, lett. B) della Legge 06.12.1971 n.1034, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;

Copia della presente ordinanza viene notificata a:

- Società Podistica Novella;
- Stazione Carabinieri di Cavareno competente per territorio;
- Polizia Locale Alta Val di Non competente per territorio;
- Stazione Forestale di Fondo.

